



Dipartimento IV – Popolazione e Digitalizzazione

Servizio U.R.P. e Innovazione Digitale

Piazza del Popolo, 1 - 04100 LATINA - C.F.: 00097020598

A:

Sig.ri Dirigenti

Amministrazioni richiedenti notifiche propri
atti

e, p.c. Segreteria Direzione Generale

LORO SEDI

Oggetto: notifica atti – disposizione sulla gestione delle richieste del servizio.

Si informano gli Enti e le Amministrazioni richiedenti notifiche di atti propri nel territorio del Comune di Latina che, a partire dal **23.07.2026 e sino al 31/08/2026**, pur confermando il consueto, massimo impegno dell'Ufficio Messi del Comune di Latina, non sarà possibile assicurare la notifica, nei termini, degli atti con data di scadenza inferiore ai 30 gg, a causa di inderogabili esigenze e non superabili impedimenti di carattere tecnico-organizzativo.

In considerazione delle richieste urgenti di notifica di atti - spesso in prossimità della scadenza dei termini legali di prescrizione - e nel ricordare, come noto, che la modalità di notificazione tramite avvalimento dell'Ufficio comunali è individuata dal legislatore quale opzione residuale, cui ricorrere solo una volta esaurito infruttuosamente il tentativo di notificazione tramite servizio postale, obbligatorio ai sensi di legge, si invita a far ricorso prioritario, in linea con le disposizioni di legge vigenti, a tutte le misure alternative contemplate, compreso il ricorso a proprio personale notificatore, ove disponibile, e all'Ufficio UNEP presso il Tribunale territorialmente competente.

Quanto premesso trova piena copertura giuridica, tenuto conto, sotto il profilo normativo, che l'art. 10 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 dispone che *“Le pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29](#), e successive modificazioni,*



Dipartimento IV – Popolazione e Digitalizzazione

Servizio U.R.P. e Innovazione Digitale

Piazza del Popolo, 1 - 04100 LATINA - C.F.: 00097020598

POSSONO avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge". Pertanto, risulta pacifico come il servizio di notificazione degli atti di Enti Terzi per il tramite di messi comunali non sia funzione obbligatoria da parte dell'Ente. Infatti, come chiarito dal Tar Palermo Sicilia, Sez. III, n. 178, 4 febbraio 2008, "Alla luce di tali disposizioni normative, (...) emerge che l'invio dei plichi raccomandati, relativi alle procedure sanzionatorie (...), è riservato alle Poste Italiane, mentre è altresì previsto che la notifica di atti, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, avvenga preferibilmente tramite posta. Ciò non significa che non è possibile attuare un diverso modo di notifica, tramite messi comunali. Anzi è lo stesso articolo 10 richiamato che contempla tale ipotesi, ma è indiscutibile che la legge individui nella notifica a mezzo posta lo strumento privilegiato, in considerazione della capillarità del servizio e delle garanzie che offre. Le pubbliche amministrazioni potranno anche, nell'ambito della loro discrezionalità amministrativa, optare per un servizio di notifiche tramite messi comunali, ma proprio in quanto tale sistema costituisce una deroga rispetto allo strumento individuato per legge quale ordinario, non potranno non motivare specificatamente la loro scelta".

Alla luce di quanto appena chiarito, si pregano le PA in indirizzo ad uniformarsi – da qui in avanti – alle disposizioni normative sopra riportate, evitando, specialmente nel periodo sopra indicato, di richiedere notifiche di atti con scadenza inferiore ai 30 gg. e/o prossimi alla scadenza dei termini prescrizionali, rispetto alle quali non potranno configurarsi responsabilità, a nessun titolo, in capo all'Ufficio Scrivente.

Cordialmente,

La Dirigente

Avv. Lucia Giovangrossi